



# MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



## Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: [sindaco@comune.naso.me.it](mailto:sindaco@comune.naso.me.it) - pec: comunenaso@pec.it

## Ordinanza Sindacale

N. 23

del 30.04.2024

Oggetto: **MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. ANNO 2024.**

---

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che la presenza di stoppie, erbacce e vegetazione spontanea, che caratterizzano i terreni incolti, favoriscono il pericolo di incendi, non solo di natura dolosa;
- che nel territorio comunale esistono terreni incolti infestati da tale vegetazione spontanea, sterpaglie ed arbusti che, appunto, possono essere facile esca e/o strumento di propagazione d'incendi;
- che i citati terreni incolti, in talune circostanze, sono posti al confine con strade Statali, Provinciali, Comunali, Vicinali, comunque ad uso pubblico, con accentuazione del pericolo di incendi;

**DATO ATTO** che il territorio comunale è stato più volte interessato da eventi calamitosi, cagionati dal propagarsi di vasti incendi boschivi o d'interfaccia, con incenerimento di vaste zone del territorio comunale ed interessamento di molte colture, servizi comunali ed immobili privati;

**RAVVISATA**, quindi, la necessita di intervenire in merito - anche nella qualità di "Autorità territoriale" di Protezione Civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della Protezione Civile - con l'emanazione di apposito provvedimento inteso a prevenire il fenomeno degli incendi;

#### VISTI:

- la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- l'O.P.C.M. N 3606 del 28.08.2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del c.p. che prevedono la pena della reclusione o dell'arresto, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento;
- l'articolo 54 lett C D.Lgs. 18.08.2000 n 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Legge Regionale n. 16\96 e la Legge 21 novembre 2000 n. 353, che determinano il periodo a rischio incendi boschivi, nel periodo 15 giugno 15 ottobre di ogni anno;
- la Legge Regionale 14 aprile 2006 n 14 che, all'art. 3, recepisce nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della Legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000 n 353;
- il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto dell'Assessore Regionale del territorio e dell'Ambiente del 30.09.2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 17.10.2014 “Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;
- la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il vigente “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi”, approvato il 12.12.2020;
- Viste le raccomandazioni Prefettizie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, in ultimo la nota prot. n. 40446 del 17.04.2024, introitata al prot. Gen. dell'Ente al n. 5373/2024 avente ad oggetto “Legge 16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di Stabilità Regionale 2024 -2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio”;
- la Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea “Legge 16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di Stabilità Regionale 2024-2026 Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio”;
- Visto il D.A. n. 114 /GAB REGIONE SICILIANA Assessorato del Territorio e dell'Ambiente con il quale è stato stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;
- Visto il D.A. n. 26/GAB REGIONE SICILIANA - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - del 02.04.2024 avente ad oggetto “Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6, e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024 n. 1;
- il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” che, all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione Civile;
- il Regolamento Comunale sui “Fuochi controllati in agricoltura”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 06 del 29.01.2010;
- il Codice Penale, in particolare gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650;



# MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



## Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: [sindaco@comune.naso.me.it](mailto:sindaco@comune.naso.me.it) - pec: comunenaso@pec.it

### PRESO ATTO:

- degli indirizzi operativi dettati dalla nota Prefettizia protocollo n 49837 del 22.05.2020 *"Campagna antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi operativi."*, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 22.05.2020 col n. 7579;
- del protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'ANCI Sicilia;
- della nota della Presidenza della Regione Siciliana -Dipartimento della Protezione Civile- prot. 19908 del 05.05.2022, assunta al prot. gen. dell'Ente in data 13.05.2022 con il numero 7506, avente ad oggetto *"Campagna AIB 2022 – Direttiva sulla attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia;*

### ORDINA

1. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, eccetto le deroghe di cui al punto 2.
2. Dal 15 maggio 2024 al 15 giugno 2024, potrà essere consentita la combustione degli sfalci, potature e similari con le seguenti modalità e prescrizioni:
  - 2.1) Gli interessati, prima di abbandonare la zona, devono realizzare interventi di bonifica, assicurandosi sul perfetto spegnimento dei focolai\braci residui e di esercitare la sorveglianza fino a che ogni rischio di riattivazione del fuoco sia scongiurato. In ogni caso, il fuoco deve essere controllato dal soggetto attuatore, con un numero congruo di persone, dalla fase di accensione fino al completo spegnimento;
  - 2.2) la combustione controllata deve avvenire in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore del mattino, con conclusione entro e non oltre le ore 09:00 ed, eventualmente, in ore serali non calde né ventilate, dalle ore 18:00 alle ore 20:30;
  - 2.3) Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli di materiale agricolo\forestale derivante da sfalci, potature, ripuliture etc, in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro;

2.4) indipendentemente dal rispetto degli orari sopra indicati, si dovrà procedere, all'immediato spegnimento del fuoco nel caso di sopraggiunta ventosità e/o eccessiva fumosità che investa l'abitato o in qualsiasi altra circostanza che possa determinare, anche potenzialmente, l'insorgere di incendio. Lo spegnimento potrà anche essere disposto verbalmente, per i superiori motivi o per altri che potrebbero essere causa di molestia o pericolo, anche potenziale, da pubblici ufficiali che intervengano nella circostanza;

3. Nei boschi e nei terreni incolti con presenza di cespugli, erba secca, stoppie, sterpaglie, dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, è vietato fumare, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori che producano faville, comunque porre in essere qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio;
4. Al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi, **entro il 15 maggio 2024**, devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione spontanea intorno alle case (abitate o non) e/o strutture pubbliche, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 15 dai muri perimetrali.
5. Al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi, **tutti i proprietari e/o possessori e conduttori di fondi ricadenti nei centri abitati o nelle immediate prossimità**, o zone antropizzate e/o aree boschive, o in prossimità di ferrovia, impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, con riguardo anche (nel caso di confini di fondi con strade e/o piazze pubbliche) al taglio di piante, rovi, arbusti e rami secchi che si protendono sui cigli delle strade, con rimozione obbligatoria del materiale di risulta, **devono provvedere**, a proprie cura e spese, **entro il 15 maggio 2024**, al decespugliamento di tutto il fondo e all'asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

Al fine di consentire una razionale ed efficace attuazione, i soggetti obbligati che provvedono all'esecuzione degli adempimenti imposti nel presente punto 5. (decespugliamento del terreno e asportazione delle sterpaglie) entro il termine imposto del 15 maggio 2024, sono tenuti a darne comunicazione alla locale Polizia Municipale, entro e non oltre il 22 maggio 2024. Decorso tale termine il Comune, anche sulla scorta dello *storico* inerente gli incendi che hanno interessato il territorio, potrà procedere all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dal presente punto 5.. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro 5 gg. successivi e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. L'assenza di tale comunicazione, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo previsto dalla Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale.;

6. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi, *non rientranti nelle ipotesi di cui al punto 5.*, confinanti con le reti viarie (strade pubbliche) ricadenti all'interno del territorio comunale, devono provvedere, **entro il termine del 15 maggio 2024**, alla pulizia per una distanza di 7 metri dal confine stradale, da erbe, ramaglie, foglie secche, vegetazione spontanea o altro materiale combustibile, provvedendo alla rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli nell'immediatezza all'interno del proprio fondo,



# MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



## Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: [sindaco@comune.naso.me.it](mailto:sindaco@comune.naso.me.it) - pec: comunenaso@pec.it

ad una distanza di almeno 10 metri dal confine stradale e procedendo alla loro combustione - nei tempi e con le modalità previsti al superiore punto 2. - o asportazione nei modi di legge.

7. Gli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Città Metropolitana di Messina, Comune di Naso) **entro il 15 maggio 2024**, devono provvedere alla pulizia delle cunette e delle banchine infestate da vegetazione spontanea, provvedendo anche allo sfalcio di tutta la vegetazione esistente ai margini della carreggiata. In caso di inadempienza, poiché la vegetazione ai bordi della strada rappresenta pericolo sia per l'insorgere di incendi che per la sicurezza della circolazione veicolare, il Sindaco valuterà la possibilità di intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico dell'Ente proprietario della strada;
8. Dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, è fatto divieto di accatastare legna, di qualsiasi tipo ed uso, e/o altro materiale infiammabile, ad una distanza inferiore a mt. 20 dai muri perimetrali di tutti gli immobili, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Gli esercizi commerciali che utilizzano la legna per la cottura di alimenti, possono depositarla all'interno dei locali in quantità di consumo giornaliero.
9. Ogni provvedimento in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza deve ritenersi annullato.

## SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale in materia (artt. 423, 423 bis e 449), la mancata osservanza degli obblighi e divieti sopra rappresentati, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui appresso:

- A)** Le violazioni del punto 1. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;
- B)** Le violazioni del punto 2. (abbruciamento di vegetazione nel periodo 15 maggio – 15 giugno 2024) senza rispettare le modalità ed orari indicati) sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;
- C)** Le violazioni del punto 3. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Nel caso in cui l'attività descritta nel punto 3. venga posta in essere nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalente, si applica quanto all'uopo previsto dalla LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), art. 10 commi 5 e 6 ;

**D)** Le violazioni del punto 4. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

**E)** Le violazioni del punto 5. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Trova anche applicazione la Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale. L'eventuale accertamento sui luoghi, postumo alla mancata comunicazione dei soggetti obbligati circa l'avvenuto decespugliamento nei termini imposti (vista la scadenza del 1° giugno 2024 imposta dalla citata Circolare per la richiesta di intervento, l'ampia estensione del territorio del Comune - caratterizzato, per la maggioranza, da fondi agricoli di modesta estensione ricadenti anche nelle zone rappresentate nel punto 5.) sarà disposto dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, sulla scorta dello storico inerente gli incendi che hanno interessato il Comune di Naso. A seguito della superiore disposizione, dopo l'avvenuta diffida ai proprietari interessati e la mancata comunicazione di avvenuto adempimento, si provvederà ad informare il Dipartimento Regionale Azienda Foreste per il seguito di competenza e l'ulteriore addebito in danno economico ai soggetti inadempienti. La trasmissione degli atti al citato Dipartimento dovrà rispettare i dettami dell'art. 2 (Procedimento amministrativo) della citata Circolare n. 34283 del 10.04.2024;

**F)** Le violazioni del punto 6. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

**G)** Le violazioni del punto 7. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. In tale fattispecie, l'agente accertatore dovrà trasmettere rapporto al Sindaco per la valutazione di competenza a carico dell'Ente proprietario, prevista dallo stesso punto 7.;

**H)** Le violazioni del punto 8. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

**I)** Nel caso di vegetazione che si protende sui cigli delle strade, si applica l'art. 29 del Codice della Strada;

**M)** I proventi contravvenzionali derivanti dalle infrazioni ai contenuti della presente Ordinanza, dovranno essere versati al Comune di Naso (ME) su c/c postale n. 15361983, indicando quale causale: Ord. Sind.le "Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia. Anno 2024". Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco del Comune di Naso (ME);

## **INVITA**

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine le Forze dell'ordine ad uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze	tel. 112
Corpo Forestale della Regione Sicilia	tel. 1515
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	tel. 115
Centrale Polizia Municipale di Naso	tel. 09411946000
Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS	tel. 800404040



# MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



## Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: [sindaco@comune.naso.me.it](mailto:sindaco@comune.naso.me.it) - pec: comunenaso@pec.it

Sala Operativa Unificata Permanente

tel. 091541242 – 0917078411 - 0917078412

### AVVERTE

#### DIVIETI NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art 10 della legge n. 353\2000 (*legge quadro in materia di incendi boschivi*). Nello specifico in tali zone:

- Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- Per 10 anni non si possono realizzare edifici e\o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n 353\2000.

#### SANZIONI PER I TRASGRESSORI NELLE ZONE PERCORSE DAL FUOCO.

Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad euro 45,00 e non superiore ad euro 90,00 (art. 10 comma 3, legge n 353\2000);

Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 600,00 (art. 10 comma 3, legge n 353\2000); La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e\o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art 20, comma 1, lettere c) della legge n 47\85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di euro 15.493,00 ad un massimo di euro 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

#### CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di

danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### **DISPONE**

Il recepimento integrale di quanto previsto nella Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale -.

### **ONERA**

L'ufficio di segreteria a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la pubblicazione (Albo e sito Istituzionale), nonché alla divulgazione della stessa, con affissione negli esercizi commerciali, ed alla trasmissione, per le rispettive competenze:

- al Prefetto di Messina;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Dipartimento Regionale Azienda Foreste;
- al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- alla Stazione Carabinieri di Naso;
- al Distaccamento del Corpo Forestale di Naso;
- al locale Corpo di Polizia Municipale;
- al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;
- alla Polizia Provinciale - Città Metropolitana di Messina-;
- alla Capitaneria di Porto di Capo d'Orlando;
- alla competente Direzione delle Ferrovie dello Stato;
- alla competente sezione compartimentale dell'A.N.A.S.;
- alla Città Metropolitana di Messina;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- al Responsabile del settore Lavori Pubblici – sede;

**INFORMA** che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Le Forze dell'Ordine tutte sono incaricate al controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

**Il Sindaco**  
**f.to Dr. Gaetano NANI'**